

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-470 del 30/01/2018
Oggetto	Determina rinnovo concessione acque pubbliche sotterranee PC02A0087
Proposta	n. PDET-AMB-2018-500 del 30/01/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “*Direttiva Derivazioni*”);

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m.* 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell'art. 18, l.r. 43/2001);

DATO ATTO

- che con det. 16799/2005 è stata rilasciata a Minardi Nello, c.f. PC02A0087, la concessione preferenziale cod. Sisteb PC02A0087 con scadenza al 31 dicembre 2005, per il prelievo da acque sotterranee in Comune di Besenzone (PC), via Boceto Superiore, 118 bis, mediante i seguenti pozzi:
 - pozzo n. 1: fg. 12, mapp. 88 (prima mapp. 32) - uso zootecnico;
 - pozzo n. 2: fg. 4, mapp. 59 (prima mapp. 29) - uso irriguo;
 - pozzo n. 3: fg. 12, mapp. 33 – uso irriguo;

PRESO ATTO

- che il Sig. Minardi ha chiesto il rinnovo della predetta concessione con tre distinte domande, acquisite agli atti con il medesimo codice Sisteb “PC02A0087” della concessione originariamente rilasciata con det. 16799/2005:
 - pozzo n. 1: domanda di rinnovo n. 50000091 del 20/10/2006;
 - pozzo n. 2: domanda di rinnovo n. 50000089 del 20/10/2006;

- pozzo n. 3: domanda di rinnovo n. 50000090 del 20/10/2006;
- che con determina di rinnovo n. 16052 del 06/11/2014, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Fiume Po:
 - ha disposto il rinnovo della predetta concessione limitatamente al pozzo n. 1, essendo i necessari pareri di rito pervenuti solo per tale pozzo e non anche per il pozzo n. 2 e per il pozzo n. 3;
 - ha disposto che per il pozzo n. 1 il rinnovo abbia validità fino al 30 settembre 2024;
 - ha, tuttavia, erroneamente individuato il pozzo n. 1 come ubicato al fg. 4, mapp. 59, descrivendone incongruamente anche la portata ed il volume di prelievo;
- che successivamente all'emanazione della citata determina di rinnovo n. 16052/2014 sono intervenuti anche per il pozzo n. 2 i pareri favorevoli dei seguenti enti:
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG.2013. 0199895 del 09/08/2013);
 - Autorità di Bacino del Fiume Po (PG.2014. 0382383 del 20/10/2014);
 - Provincia di Piacenza, che ha prescritto l'obbligo di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata (PG.2015. 0026059 del 19/01/2015)
- che successivamente all'emanazione della citata determina di rinnovo n. 16052/2014, sono intervenuti anche per il pozzo n. 3 i pareri favorevoli dei seguenti enti:
 - Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG.2015. 0009134 del 12/01/2015);
 - Autorità di Bacino del Fiume Po (PG.2015. 0009144 del 12/01/2015);
 - Provincia di Piacenza, che ha prescritto l'obbligo di installare e mantenere un idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi di acqua prelevata (PG.2015. 0098908 del 16/02/2015);
- che risulta acquisita agli atti un'ulteriore domanda per il rinnovo della concessione di cui alla det. 16052/2014, presentata dal Sig. Minardi Nello in qualità di legale rappresentante

dell'Azienda agricola "Co' Emilia e Minardi Nello", c.f. 01173710334, con sede legale a Besenzone (PC) (PG.2015. 0199257 del 26/03/2015);

- che, come chiarito con nota del Sig. Minardi Nello tale domanda deve intendersi diretta a richiedere anche il cambio di titolarità dell'originaria concessione rilasciata con det. 16799/2005, a favore dell'Azienda Agricola "Co' Emilia e Minardi Nello s.s." (nota assunta agli atti con prot. PGDG/2017/0014167);

RITENUTO di ricomporre in un unico procedimento e sotto un unico codice Sisteb il rinnovo della concessione rilasciata con det. 16799/2005, così descritta:

- pozzo n. 1
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 30;
 - ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 12, mapp. n. 88; coordinate UTM RER x:1576999; y:4980706;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s; portata media pari a 3,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 14.975 mc/annui;
- pozzo n. 2
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 20 ;
 - ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 4, mapp. n. 59; coordinate UTM RER x: 1576769; y: 4981268;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s; portata media pari a 20 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 7.080 mc/annui;
- pozzo n. 3
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 20 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 12, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 1577025; y: 4980722;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s; portata media pari a 20 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 7.298 mc/annui;

DATO ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso zootecnico per quanto il riguarda il pozzo n. 1; ad uso irriguo per quanto riguarda i pozzi n. 2 e n. 3;
- il canone complessivamente dovuto per l'anno 2018 è quantificato in 220,43 euro di cui:
 - 162,45 euro per l'uso zootecnico;
 - 57,98 euro per l'uso irriguo, di cui 28,55 euro per il prelievo mediante il pozzo n. 2 e 29,43 euro per il pozzo n. 3;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non sussistono opere da assoggettare alla procedura di VIA, ai sensi della l.r. 9/1999;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato la somma dovuta per le spese di istruttoria;

- ha versato in data 11 gennaio 2018, la somma relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato, in data 10 dicembre 2017, la somma pari a euro 10,02 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad 239,98 euro, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 30 settembre 2024, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Azienda Agricola "Co' Emilia e Minardi Nello s.s.", c.f. 01173710334, con sede legale a Besenzone (PC), via Boceto Superiore, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite tre pozzi come di seguito descritti:

- pozzo n. 1
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 30;
 - ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 12, mapp. n. 88; coordinate UTM RER x:1576999; y:4980706;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s; portata media pari a 3,5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 14.975 mc/annui;
- pozzo n. 2
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 20 ;
 - ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 4, mapp. n. 59; coordinate UTM RER x: 1576769; y: 4981268;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

- portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s; portata media pari a 20 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 7.080 mc/annui;
- pozzo n. 3
- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 20 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: località Boceto Superiore, Comune di Besenzone (PC), su terreno censito al fg. n. 12, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 1577025; y: 4980722;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s; portata media pari a 20 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 7.298 mc/annui;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 30 settembre 2024;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di stabilire che il canone di concessione complessivamente dovuto per l'anno 2018 è pari a euro 220,43;
5. di dare atto che:
- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
- l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale già costituito è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per i canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso raccomandata con avviso di ricevimento;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Azienda Agricola "Co' Emilia e Minardi Nello s.s.", c.f. 01173710334, con sede legale a Besenzone (PC), via Boceto Superiore, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (cod. Sisteb PC02A0087)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono rappresentate da n. 3 pozzi così descritti:

- pozzo n. 1: avente profondità di m. 30,00, con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 20, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5;
- pozzo n. 2: avente profondità di m. 20,00 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 30, equipaggiato con pompa della potenza di kw 45;
- pozzo n. 3: avente profondità di m. 20,00 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 30, equipaggiato con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di kw 58.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Besenzone (PC), località Boceto Superiore su terreno così censito:

- pozzo n. 1: fg. n. 12, mapp. n. 88; coordinate UTM RER x: 576999; y: 980706;
- pozzo n. 2: fg. n. 4, mapp. n. 59; coordinate UTM RER x: 576769; y: 981268;
- pozzo n. 3: fg. n. 12, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 577025; y: 980722.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dal pozzo n. 1 è destinata ad uso zootecnico, nei limiti di portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s, portata media di esercizio pari a 3,5 l/s, volume complessivo annuo pari a 14.975 mc.
2. La risorsa idrica prelevata dal pozzo n. 2 è destinata ad uso irriguo, nei limiti di portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s, portata media di esercizio pari a 20 l/s, volume complessivo annuo pari a 7080 mc.
3. La risorsa idrica prelevata dal pozzo n. 3 è destinata ad uso irriguo, nei limiti di portata massima di esercizio pari a 30,00 l/s, portata media di esercizio pari a 20 l/s, volume complessivo annuo pari a 7298 mc.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione, mantenerlo in stato di efficienza ed inviare le misurazioni rilevate, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 30 settembre 2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 30 settembre 2024.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Fermo quanto previsto al punto precedente, l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____,

presa visione in data __/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.